



COMUNE DI ROBASSOMERO

PROVINCIA DI TORINO

tel. 011 9234400 - Fax 011 9234422

E-mail: comune@comune.robassomero.to.it - www.comune.robassomero.to.it

REGOLAMENTO

“ISTITUZIONE, COMPOSIZIONE E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL’ART. 148 D. L.GS N. 42/2004 E SS.MM.II E ART. 4 DELLA L.R. 32/2008”

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30.09.2009

Art. 1. ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

1. È istituita la Commissione locale per il paesaggio del Comune di ROBASSOMERO ai sensi dell'art.4 della Legge Regionale 1 dicembre 2008 n. 32.
2. La Commissione svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale del Comune di Robassomero.
3. A seguito di specifiche successive convenzioni ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 267/2000, la competenza potrà essere estesa ad altri Comuni, senza che ciò comporti modifica del presente regolamento.

Art. 2. COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è composta da n. 3 componenti nominati dalla Giunta Comunale secondo i criteri definiti all'art.4 sopra citato e dalla D.G.R. 1 dicembre 2008 n. 34-10229.
2. I componenti della Commissione per il paesaggio non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia e/o della Commissione Urbanistica Consiliare.
3. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. Non possono altresì farne parte il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali.

Art. 3. DURATA IN CARICA DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione resta in carica secondo il mandato conferito dalla Giunta Comunale e comunque per un periodo non superiore a cinque anni. Il mandato è rinnovabile per una sola volta. La commissione deve essere rinnovata entro 90 giorni dal rinnovo della compagine amministrativa.
2. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che la Giunta comunale non li abbia sostituiti.
I componenti sostituiti durante il mandato restano in carica sino alla scadenza naturale della Commissione.
3. I componenti della Commissione decadono:
 - a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente articolo 2;
 - b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
8. La decadenza é dichiarata dalla Giunta comunale.
9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

Art. 4. FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

1. La Commissione nella sua prima seduta elegge il Presidente a maggioranza dei commissari presenti; in assenza del Presidente la Commissione è presieduta dal Commissario più anziano d'età.

2. La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce periodicamente garantendo il rispetto dei tempi dettati dalle leggi procedurali di settore e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando siano presenti almeno due commissari.

3. Il Sindaco nominerà il "Responsabile del procedimento Paesaggistico", che dovrà essere distinto da quello in materia di edilizia ed urbanistica.

Il responsabile del "procedimento paesaggistico" svolgerà le seguenti funzioni:

- a) Convocare la commissione per il paesaggio
- b) Mettere a disposizione della commissione le pratiche da sottoporre a parere, complete di istruttoria esaustiva.
- c) Acquisire le eventuali integrazioni richieste dalla commissione.
- d) svolge le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto.

4. La commissione valuta la qualità paesaggistica, ambientale, architettonica ed edilizia delle opere, nell'ambito delle attribuzioni della norma, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano e paesistico ambientale. In particolare la commissione valuta:

- a) l'impatto estetico-visuale dell'intervento
- b) il rapporto con il contesto
- c) la qualità progettuale.

5. La commissione esprime parere preventivo, obbligatorio, vincolante per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale, secondo quanto disposto dall'art.3, comma 2 della L.R. 32/2008.

5. Alla commissione, in particolare, viene richiesto di esprimere il parere vincolante di cui all'art.49, 15° comma, della L.R. 56/77 e s.m.i., in merito ai titoli abilitativi che ricadono su aree o su immobili che nella prescrizione degli strumenti locali sono definiti di interesse storico artistico ed ambientale.

6. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 9.

7. Vi é interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo all'istanza d'esame presentata; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.

8. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di convocare e sentire il richiedente o suo delegato, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.

10. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.

9. Il segretario della Commissione redige il verbale della seduta.

11. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.

12. Il verbale é firmato dal segretario estensore e dai componenti della Commissione ed é allegato in copia agli atti relativi.

Art. 5. NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento trova applicazione la normativa nazionale e regionale in materia